

STATUTO

**CO.GE.SE. (COOPERATIVA
GESTIONE SERVIZI) -
COOPERATIVA SOCIALE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIA TOSCANA 143

Numero REA: AP - 109177

Codice fiscale: 01051840443

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 18398 di Raccolta
STATUTO DELLA
"CO. GE. SE. (Cooperativa Gestione Servizi)
Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica a r. l.".

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1 – È costituita una Cooperativa sociale con la denominazione "CO. GE. SE. (Cooperativa Gestione Servizi) – Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica a r. l.".

Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile le Cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dal rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e di tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi regionali, può aderire alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché, per quanto di competenza, dal CIP e, ove necessario ed ove ne ricorrano i presupposti di legge, cura l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'Assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Art.2 – La società ha sede nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art.3 – La Cooperativa durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPI – OGGETTO

Art.4 – L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi, ove necessario, prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.

La cooperativa peraltro ha la facoltà di svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa ha lo scopo, senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi di cui all'art.1, comma 1° , lett. A) della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modificazioni ed

integrazioni, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, verso la prevenzione, riabilitazione e cura per quanti, bambini, ragazzi e giovani minorenni e maggiorenni, portatori di handicap, anziani, necessitano di interventi educativi o riabilitativi.

La Cooperativa opererà promuovendo il miglioramento delle condizioni economiche, professionali e morali dei soci, fornendo loro ogni possibile occasione di lavoro idonea a garantire loro una continuità e ciò sempre secondo i principi della *mutualità* e della *cooperazione*.

La società si propone:

- 1) conseguito il riconoscimento sportivo ai sensi della normativa vigente, di promuovere lo sport dilettantistico e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, in particolare quelle connesse alle discipline di nuoto e acqua fitness mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica; la Società potrà svolgere altre attività nell'ambito di eventuali ulteriori discipline riconosciute dalle competenti autorità sportive;
- 2) di promuovere lo sviluppo creativo dell'attività lavorativa dei giovani, in particolare, utilizzando le leggi regionali, nazionali e le norme comunitarie, che si prefiggono lo stesso scopo, per inserirli attivamente nei servizi sociali – sportivi – culturali e del tempo libero, finalizzati al miglioramento della qualità della vita;
- 3) di collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo quale strumento democratico dell'autogestione e qualificazione del tempo di lavoro, di utilizzo sociale della creatività delle nuove generazioni e della diffusione dello spirito di solidarietà. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
- 4) di operare con spirito cooperativo nel campo dei servizi educativi, sociali, assistenziali e formativi, con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, a minori, soggetti portatori di handicap ed enti pubblici e privati che operano in settori attinenti a quello della Cooperativa, nonché a strutture che operano nel settore ricettivo turistico in genere;
- 5) di perseguire il miglioramento dell'accesso e della partecipazione al mercato del lavoro delle categorie svantaggiate.

Art. 5 – La Società esercita in via stabile e principale l'organizzazione delle suddette attività sportive dilettantistiche, in tutte le loro forme o specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sia a carattere amatoriale-ricreativo che sportivo, operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dagli organismi sportivi nazionali a cui si affilia organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, corsi, camp, attività ed eventi sul territorio sia regionale e nazionale sia all'estero, nel rispetto delle norme degli organismi sportivi nazionali a cui la Società risulta affiliata.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, la Società potrà, tra l'altro, svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, quali:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, ritiri, eventi e manifestazioni e, in generale, mediante l'attività svolta da associati o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse,

l'espletamento di studi e ricerche di mercato nell'ambito delle discipline sportive praticate, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

b) l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;

c) l'offerta ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, di servizi di attività educative e di attività assistenziali rivolti all'infanzia e che siano in grado di mantenere unite cura ed educazione dei bambini in età pre scolare e scolare anche gestendo strutture residenziali o semi-residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

d) interventi educativi, di animazione, di gestione di strutture educative e di socializzazione, anche in collaborazione con gli enti locali, nel settore del tempo libero (soprattutto dei giovani) nei luoghi di vacanza sociale, negli impianti sportivi e per la riabilitazione;

e) l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti le discipline praticate, quali a titolo meramente esemplificativo, il noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, armadietti e simili;

f) l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, palestre, piscine e altri spazi ludico ricreativi, spacci interni e shop di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

g) contribuire alle iniziative degli Enti locali tendenti a sviluppare nel territorio le attività educative e culturali relative alla prima infanzia, ai giovani, agli adulti, ai disabili, agli anziani auto-sufficienti e non;

h) qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della normativa vigente, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e, per quanto di competenza, del CIP nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la Società si affilia. La Società si impegna,

pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dei suddetti organismi sportivi nazionali dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La Società s'impegna ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dalla normativa vigente per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte dagli organismi sportivi nazionali a cui risulta affiliata nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali.

TITOLO III SOCI

Art.6 – Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La società può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età aventi la capacità di agire, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano gli scopi della cooperativa al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Possono essere soci anche le cooperative, consorzi di cooperative, enti comunque costituiti che esercitino imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Possono, inoltre, essere ammessi soci sovventori.

Al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, possono acquisire la qualifica di soci sovventori, persone fisiche, giuridiche od altri Enti comunque costituiti, i quali apportino capitale a fronte della sottoscrizione di azioni nominative trasferibili, a norma dell'articolo 4 della Legge n.59 del 31.01.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; a ciascun socio sovventore spetta un voto e complessivamente i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono essere ammessi, nei limiti della normativa in materia, soci volontari.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Art.7 – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) la dichiarazione di impegnarsi a versare la tassa di ammissione determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di attenersi incondizionatamente al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di un ente o persona giuridica dovrà altresì

contenere:

- a) l'indicazione della denominazione, sede, attività, codice fiscale;
- b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

La domanda di ammissione a socio sovventore presentata da persone fisiche, giuridiche o da Enti deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci cooperatori. I soci sovventori dovranno precisare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 (sei) e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 20 (venti).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la deliberazione diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto dall'art. 20 (venti).

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla annotazione nel libro soci.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

È consentita l'ammissione di soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali in speciali categorie di soci in ragione dell'interesse alla loro formazione, ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio; decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle appresso individuate:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (*o inserimento*) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato

all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art.8 – I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota capitale sottoscritta e della tassa di ammissione con modalità e nei termini previsti dal successivo art.20;
- b) all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il nuovo ammesso dovrà eventualmente versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.9 – È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV° RECESSO - ESCLUSIONE

Art.10 – La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, per scioglimento o liquidazione se il socio è diverso dalla persona fisica.

Art.11 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 - c) quando la società deliberi la proroga della durata ed il socio risulti dissenziente.
- Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.12 – Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione.

Art.13 – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che

non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti sottoscritti ad altro titolo verso la società;

c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione (compresa l'ipotesi di interdizione o inabilitazione), ovvero che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 (sei) e dall'art.9 (nove) del presente statuto;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 C.C.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

h) che sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Art.14 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbano essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.15 – I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate e liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art.16 – In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota da lui effettivamente versata avverrà nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio nell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella

partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti; in mancanza si provvede alla liquidazione della quota.

Art.17 – I soci receduti o esclusi, e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere per iscritto il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

TITOLO V°

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art.18 – Il trattamento economico corrisposto ai soci che collaborino o prestino la propria professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, deve essere commisurato alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, come previsto da regolamenti e tariffari interni compatibili con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

TITOLO VI°

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 – Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva ordinaria indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.23, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci recessi, decaduti, esclusi o eredi dei soci defunti, con le tasse di ammissione e dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
- e) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 – I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo,

Art. 21 – Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale

per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – RISTORNI

RIPARTO RESIDUO ATTIVO

Art.22 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ove reputato necessario, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del Collegio dei Sindaci, se nominato, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Art.23 – L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e con le modalità previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la società ed il socio stesso, e secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzzi di gestione, riserve, fondi, etc.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili nel rispetto del precedente articolo 23 del presente statuto;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere eventualmente agli Amministratori ed ai Sindaci secondo quanto stabilito nel successivo articolo 36 (trentasei) del presente statuto;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Nei casi di legge, ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dalla legge.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (*cinque*) voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 21 (ventuno), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, e, se nominati a tempo determinato, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un segretario.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui al penultimo capoverso dell'art.4;
- g) conferire procure, sia generali che speciali; ferma la facoltà attribuita al

Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

L'assemblea può attribuire a chi amministra un compenso per la sua attività.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia

previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Tribunale di Ascoli Piceno.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma i del D.lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. n.5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- ai fini sportivi al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, d.lgs. 36/21 e ss.mm.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, le leggi speciali in materia di cooperative sociali e le altre leggi speciali in materia.

F.to: Fabio Eleuteri

F.to: Carlo Campana Notaio - segue sigillo

17 di 17